

Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione Helvetic Luggage

Informazioni per i clienti ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni per i clienti forniscono una panoramica chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge Federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Sono determinanti per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione solo le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9000 San Gallo.

Chi è il fornitore delle prestazioni?

Il fornitore della prestazione è Helvetic Assistance GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è la persona indicata come tale nella polizza assicurativa.

Quali persone sono assicurate?

Per le assicurazioni con durata inferiore a un anno (assicurazioni temporanee) sono assicurate le persone elencate nella polizza assicurativa.

Per le assicurazioni con durata di un anno (assicurazioni annuali) viene indicato nella polizza assicurativa se la copertura vale solo per lo stipulante (persona singola) o anche per le persone che vivono nella stessa economia domestica e per i loro figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica dello stipulante (assicurazione familiare).

Le persone assicurate sono riportate in linea di principio nella polizza assicurativa e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto d'assicurazione e l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa sono indicati nella polizza assicurativa e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Di seguito, per consentire un più agevole orientamento, viene riportata una descrizione sintetica delle componenti assicurative offerte.

- Bagagli

Indennizzo (di importo massimo pari alla somma assicurata riportata nella polizza assicurativa) per gli oggetti di uso personale portati con sé dalla persona assicurata per il viaggio o da questa affidati a un'impresa di trasporto, rubati, sottratti, danneggiati o distrutti durante il viaggio o andati persi o danneggiati durante il trasporto da parte dell'impresa incaricata. Per determinati sinistri, cose o prestazioni la copertura è limitata. In caso di furto si applica una franchigia di CHF 200.– per evento.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa dei bagagli inizia all'inizio del viaggio e termina alla fine del viaggio.

Ambito di validità geografico e temporale della protezione assicurativa

La protezione assicurativa è valida a livello globale per il periodo assicurativo.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Il seguente elenco include solo le esclusioni essenziali della protezione assicurativa. Altre esclusioni sono riportate nelle condizioni di esclusione ("sinistri e prestazioni non coperti dall'assicurazione") delle Condizioni generali d'assicurazione e nella LCA:

- non viene sostanzialmente garantita alcuna copertura assicurativa per i sinistri già verificatisi al momento della stipula o alla prenotazione o all'inizio del servizio prenotato; lo stesso si applica per i sinistri che fossero riconoscibili al momento della stipula o alla prenotazione o all'inizio del servizio prenotato;
- non sono coperti neanche sinistri come abuso di alcol, droghe, medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, a gare ed esercitazioni con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose in cui ci si espone consapevolmente a un pericolo o azioni/omissioni di grave negligenza o intenzionali;
- L'assicurazione bagagli non copre, tra le varie cose: hardware di computer, telefoni mobili, dispositivi di navigazione, software di tutti i tipi, oggetti di valore lasciati in un veicolo, attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, laddove questi durante il trasporto in un mezzo pubblico si trovino sotto la responsabilità dell'impresa di trasporto, e occhiali (danneggiati o distrutti); lo stesso si applica ai danni riconducibili all'inosservanza del normale obbligo di diligenza da parte della persona assicurata per gli oggetti abbandonati o lasciati, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori dell'area di influsso personale diretto della persona assicurata o alla messa fuori posto, alla perdita e all'abbandono sconsiderato.

Quali obblighi spettano alle persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono riportati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- nell'ambito della copertura Bagagli è necessario richiedere la conferma immediata e dettagliata di cause, circostanze ed estensione del sinistro (in caso di furto e rapina, da parte dell'ufficio di polizia più vicino al luogo del reato; in caso di danno da parte dell'impresa di trasporto, da parte del terzo responsabile o della direzione viaggi o hotel; in caso di perdita o consegna ritardata, da parte dell'impresa di trasporto pubblico di competenza). L'entità del danno va provata con ricevute originali;
- in ogni caso, la persona assicurata è obbligata a fare tutto il possibile per minimizzare e chiarire il danno;
- se la persona avente diritto viola i suoi obblighi, Helvetic Assistance potrà rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio viene definito alla prenotazione ed è riportato sulla polizza assicurativa.

Come tratta i dati Helvetic Assistance?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione dei dati personali, Helvetic Assistance opera nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Ove necessario, Helvetic Assistance richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da Helvetic Assistance includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto e la gestione del contratto e liquidazione dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati delle persone assicurate contenuti nella proposta di assicurazione e nell'avviso di sinistro. Nell'interesse di tutte le persone assicurate, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con la società di gestione dei sinistri, gli assicuratori attuali e precedenti e i riassicuratori in patria e all'estero. Helvetic Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Helvetic Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Helvetic Assistance, ai sensi della LPD hanno il diritto di richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Helvetic Assistance; hanno inoltre il diritto di richiedere la correzione di dati inesatti.

Indirizzo di contatto per reclami

Helvetic Assistance GmbH
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

La protezione assicurativa fornita da Helvetic Assistance GmbH, di seguito denominata Helvetic Assistance, è definita nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

A Informazioni generali

1 Persone assicurate

Si considera/considerano assicurata/e la/e persona/e riportata/e nella polizza assicurativa.

2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa dei bagagli inizia all'inizio del viaggio e termina alla fine del viaggio.

3 Ambito di validità geografico

La protezione assicurativa è valida a livello globale per il periodo assicurativo.

4 Violazione degli obblighi

se la persona avente diritto viola i suoi obblighi, Helvetic Assistance potrà rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

5 Definizioni

5.1 Persone vicine

Sono persone vicine:

- parenti (coniugi, partner registrati o concubini e i loro genitori e figli, parenti in linea ascendente e discendente, fratelli, sorelle, cugini e cugine di primo grado, zie e zii di primo grado);
- persone che assistano i bambini minorenni non viaggiatori o parenti che necessitino di assistenza;
- amici molto stretti con cui si abbia con contatto intenso

5.2 Imprese operanti nel settore viaggi

Per imprese operanti nel settore viaggi (organizzatori di viaggio, intermediari, compagnie aeree, società di autonoleggio, hotel, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono quelle imprese che offrono servizi di viaggio a e con la persona assicurata sulla base di un contratto.

5.3 Mezzi di trasporto e trasporti pubblici

Per mezzi di trasporto o trasporti pubblici si intendono quei mezzi che operano regolarmente in base a orari predefiniti e per il cui utilizzo bisogna munirsi di un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non ricadono nella categoria dei trasporti pubblici.

5.4 Avaria

Per avaria s'intende qualsiasi guasto improvviso e impreveduto del veicolo, in seguito ad un difetto elettronico o meccanico, che renda impossibile o non ammessa per legge la prosecuzione del viaggio. Sono equiparabili all'avaria: difetti ai pneumatici, carenze di benzina, chiave chiusa all'interno del veicolo e batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o l'uso di un tipo di benzina errata non vanno considerati avaria e pertanto non sono coperti dall'assicurazione.

5.5 Infortuni

Per infortunio s'intende l'effetto improvviso non intenzionale e dannoso di un fattore esterno inusuale sul corpo umano.

5.6 Incidente con veicolo a motore

Per incidente s'intende un danno al veicolo a motore assicurato, causato da un sinistro improvviso e violento dall'esterno, il quale renda impossibile o non ammessa per legge la prosecuzione del viaggio. Tra questi rientrano in particolare sinistri generati da impatto, collisione, ribaltamento, precipitazione, affondamento e sprofondamento.

5.7 Malattie gravi/conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio si considerano gravi se da esse deriva un'incapacità al lavoro limitata o illimitata o una totale impossibilità al viaggio.

6 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

6.1 In caso di assicurazione multipla (volontaria o obbligatoria), Helvetic Assistance fornisce i suoi servizi su base sussidiaria, con riserva di una clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le norme di legge in materia di doppia assicurazione.

6.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto assicurativo (volontario o obbligatorio) la copertura si limita solo alla parte di prestazioni di Helvetic Assistance che eccede quelle coperte dall'altro contratto. In totale le spese vengono riscalate una sola volta.

6.3 Se, nonostante la sussidiarietà del caso, Helvetic Assistance fornisce delle prestazioni, queste valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede ad Helvetic Assistance, in egual misura, i suoi diritti nei confronti di terzi (assicurazione volontaria o obbligatoria).

6.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata indennizzata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, non avrà luogo alcun risarcimento ai sensi del presente contratto. Laddove Helvetic Assistance venga citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata o avente diritto cederà i suoi diritti di responsabilità civile fino all'ammontare dell'indennizzo ottenuto da Helvetic Assistance.

7 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono a due anni dal verificarsi dell'evento che abbia motivato l'obbligo della prestazione.

8 Foro competente e diritto applicabile

8.1 Eventuali azioni legali nei confronti di Helvetic Assistance potranno essere avviate presso il tribunale, la sede sociale o il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

8.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

9 Indirizzo di contatto

Helvetic Assistance GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, info@helvetic-assistance.ch, denuncia danni online su www.helvetic-assistance.ch/sinistro

B Bagagli

1 Oggetti assicurati

I bagagli della persona assicurata sono coperti da assicurazione, compresi eventuali souvenir acquistati durante il viaggio, ossia tutti gli oggetti d'uso personale portati con sé in viaggio o affidati a un'impresa di trasporto, di proprietà della persona assicurata.

2 Ambito di validità geografico

L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Si esclude il domicilio abituale della persona assicurata.

3 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella polizza assicurativa.

4 Sinistri e prestazioni coperti da assicurazione

- 4.1 In caso di furto, rapina (furto dietro minaccia o con l'uso di violenza nei confronti della persona assicurata), danneggiamento e distruzione, perdita e danneggiamento durante il trasporto da parte dell'impresa di trasporto pubblico o in caso di consegna ritardata da parte dell'impresa di trasporto pubblico, vengono erogate le seguenti prestazioni, in osservanza della somma assicurativa concordata
- 4.1.1 In caso di danno o perdita totale viene indennizzato il valore attuale dell'oggetto assicurato.
- 4.1.2 In caso di danno parziale, i costi delle riparazioni delle cose danneggiate sono limitate al valore attuale.
- 4.1.3 Per valore attuale s'intende il valore dell'oggetto al momento dell'acquisto meno una riduzione di valore del 10% nel primo anno dopo la data d'acquisto o rispettivamente del 20% negli anni successivi, per un totale di massimo il 50%.
- 4.1.4 Per video, supporti dati, immagini e audio viene risarcito il valore del materiale.
- 4.1.5 In caso di consegna ritardata da parte di una società di trasporto pubblico, l'indennizzo per gli acquisti e le spese di locazione assolutamente necessari ammonta al massimo al 20% della somma assicurativa concordata.
- 4.1.6 Per documenti personali, licenze di circolazione e chiavi, la copertura è limitata alle spese di sostituzione.
- 4.1.7 Graffi e abrasioni a biciclette vengono risarciti fino a un massimo di CHF 200.--.
- 4.1.8 La copertura per i souvenir di viaggio ammonta a massimo CHF 300.--.
- 4.2 In caso di rapina di oggetti valutabili in denaro, l'indennizzo concesso ammonta a massimo CHF 1'000.-- e, in caso di rapina di biglietti (biglietti ferroviari, di aereo, ecc.) al massimo a CHF 2'000.--.
- 4.3 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, passeggini, gommoni e canotti pieghevoli sono assicurati solo durante il trasporto con una società di trasporto pubblico.
- 4.4 Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metallo prezioso o orologi costosi di valore superiore alla media e per attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, insieme ai rispettivi accessori, viene garantito un indennizzo di max. il 50% della somma assicurata concordata.
- 4.5 La persona assicurata dovrà farsi carico per ogni caso di danno a seguito di un furto di una franchigia di CHF 200.--.

5 Oggetti non assicurati

- Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf e velivoli insieme ai rispettivi accessori
- Oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale
- Titoli, documenti, atti commerciali, biglietti di viaggio e buoni, contanti, carte di credito, carte cliente e francobolli (eccezioni cfr, CGA B 4.2)
- Hardware di computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari, ecc.), telefoni cellulari, dispositivi di navigazione e software di ogni genere
- Oggetti di valore lasciati in un veicolo (chiuso o meno)
- Oggetti lasciati su un veicolo o lasciati di notte (dalle ore 22:00 alle 06:00) in o su un veicolo in cui lo stipulante non pernotti
- Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merci, oggetti con valore d'arte o da collezione e strumenti professionali
- Attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce durante il trasporto in un mezzo pubblico, laddove si trovino sotto la responsabilità della società di trasporto
- Occhiali in caso di danneggiamento e distruzione
- Apparecchi per l'udito e accessori acustici
- Furto, perdita e distruzione di oggetti valutabili in denaro.

6 Sinistri non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- inosservanza del normale obbligo di diligenza da parte della persona assicurata
- messa fuori posto, perdita e abbandono sconosciuto
- abbandono o deposito di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori dell'area di influsso personale diretto della persona assicurata
- un tipo di custodia di oggetti di valore non consona al valore dell'oggetto (cfr. CGA B 7)
- caduta di perle e pietre preziose dalla loro incastonatura
- influssi atmosferici e della temperatura nonché usura
- disordini, saccheggi, disposizioni ufficiali e scioperi o danni da questi direttamente o indirettamente derivanti.

7 Obblighi di condotta durante il viaggio

Oggetti di valore, come pellicce, gioielli, orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop e attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, insieme ai relativi accessori, se non indossati o utilizzati, devono essere conservati in un ambiente chiuso, non accessibile a chiunque e dotato di chiusura separata (valigia, mobile, cassetta di sicurezza). La modalità di conservazione deve essere in ogni caso adeguata all'oggetto.

8 Obblighi in caso di danno

- 8.1 La persona assicurata dovrà far confermare tempestivamente e dettagliatamente causa, circostanze e estensione del sinistro:
- in caso di furto e rapina, dall'ufficio di polizia più vicino al luogo del reato
 - in caso di danno da parte della società di trasporto, dal terzo responsabile o dalla direzione viaggi o dell'hotel
 - in caso di perdita o consegna ritardata, da parte della società di trasporto pubblico di competenza
- 8.2 Se la perdita o il danneggiamento durante il trasporto da parte della società di trasporto viene scoperto solo dopo la consegna, il fatto deve essere denunciato in forma scritta entro due giorni lavorativi all'impresa di trasporto di competenza e da questa confermato.
- 8.3 L'entità del danno va provata con ricevute originali. Laddove ciò non sia possibile, Helvetic Assistance può ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
- 8.4 Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di Helvetic Assistance fino al disbrigo definito del caso e, su richiesta, vanno spediti a proprie spese per una perizia.
- 8.5 Per poter rivendicare le prestazioni di Helvetic Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve denunciare online il danno a Helvetic Assistance (cfr. CGA A 9). Alla denuncia del danno vanno allegati i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione e polizza assicurativa
 - conferma di prenotazione originaria (biglietto aereo/ferroviario)
 - conferma del danno da parte dell'impresa di trasporto
 - rapporto della polizia in caso di furto
 - conferma della perdita definitiva del bagaglio da parte dell'impresa di trasporto e lettera di indennizzo
 - ricevuta d'acquisto originale, in mancanza di essa, il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento la fattura della riparazione o il preventivo dei costi